



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la*  
*Vigilanza e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTA** la Direttiva n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri dell'Unione Europea concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;

**VISTO** il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

**VISTA** la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante "Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156";

**VISTA** la nota circolare della Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 14413 DCPREV del 21 ottobre 2013, indirizzata agli Organismi interessati ad essere notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".

**VISTI** i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011, n. 4001 del 08/05/2013 e n. 2490 del 09/04/2014, con i quali è stato istituito ed integrato, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e

deliberare, ai sensi dell'articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai sensi del DPR 246/93 ai fini dell'autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 e che non risultano ancora fornite chiare indicazioni a livello comunitario inerenti l'armonizzazione di tali metodologie di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. **n.5674 del 04 settembre 2014** con il quale la **DIMITTO Italia S.r.l.** è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione .

**VISTA** l'istanza di **ulteriore autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **DIMITTO Italia S.r.l.** sito in **TITO (PZ) - C.DA S. LOJA - AGORÀ SHOPPING VILLAGE - AREA 1**;

**CONSIDERATO** che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme secondo quanto previsto al punto 15 dell'Allegato B alla Circolare, n. 14413 DCPREV del 21 ottobre 2013;

**VISTO** l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011, n. 4001 del 08/05/2013 e n. 2490 del 09/04/2014, espressa in data **07.07.2015**.

## **DECRETANO**

Art. 1

L'Organismo **DIMITTO Italia S.r.l.** sito in **TITO (PZ) - C.DA S. LOJA - AGORÀ SHOPPING VILLAGE – AREA 1**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

**Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica:**

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Condizioni
<b>M/124</b>	EN 13108-1	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	<b>Esclusione BWR 2*</b>
	EN 13108-2	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	<b>Esclusione BWR 2*</b>
	EN 13108-3	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	<b>Esclusione BWR 2*</b>
	EN 13108-4	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	<b>Esclusione BWR 2*</b>
	EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	<b>Esclusione BWR 2*</b>
	EN 13108-6	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato	<b>Esclusione BWR 2*</b>
	EN 13108-7	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti	<b>Esclusione BWR 2*</b>
<b>M/125</b>	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo	-----
	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	-----
	EN 13055-1	Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	-----
	EN 13139	Aggregati per malta	-----
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	-----
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche	-----

	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie	-----
--	----------	--	-------

#### Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, il Direttore Tecnico dell'Organismo è **l'Ing. Antonio Muscillo**.
2. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **TITO (PZ) - C.DA S. LOJA - AGORÀ SHOPPING VILLAGE – AREA 1**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all'attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
6. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto d) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data di decorrenza del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. **n.5674 del 04 settembre 2014** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

#### Art. 5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti a

ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime.

Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato

Roma, li

**Il Presidente Reggente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**

Massimo Sessa



**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, il  
Consumatore, la Vigilanza e  
la Normativa Tecnica**

Gianfrancesco Vecchio

